



COMUNE DI EMPOLI

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Art. 59 D.L.vo 15.12.1997 n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.12.1998 n. 110 divenuta esecutiva il 2.4.1999 per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi, coordinato con le variazioni apportate con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21.12.1999 n. 132, in data 28.02.2000 n. 13, in data 09.03.2001 n. 24, in data 28/2/2002 n.26 in data 28 /3/2003 n. 32, in data 22/3/2004 n. 22 e in data 14/5/2007 n. 41

Maggio 2007

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Soggetto passivo

Art. 5 - Presupposto dell'imposta

Art. 6 - Definizione di fabbricato

Art. 7 - Definizione di abitazione principale

Art. 8 - Definizione di area fabbricabile

Art. 9 - Definizione di terreno agricolo

Titolo II

Dichiarazioni, denunce e versamenti

Art. 10 - Dichiarazioni e denunce

Art. 11 – Versamenti

Titolo III

Determinazione della base imponibile e aliquote

Art. 12 - Base imponibile

Art. 13 - Aliquote

Art. 13/bis - Immobili non locati

Titolo IV

Detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 14 - Detrazioni e riduzioni

Art. 14/Bis - Riduzioni d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 15 - Agevolazioni

Art. 16 - Esenzioni

Art. 17 - Esclusioni

Titolo V

Controllo e verifica

Art. 18 - Controllo e verifica

Art. 19 - Accertamento

Art. 20 – Rimborsi

Art. 20/bis - Compensazioni

Titolo VI

Norme sanzionatorie

Art. 21 - Sanzioni amministrative

Art. 22 - Interessi

Art. 23 - Autotutela

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 24 - Funzionario responsabile

Art. 25 - Attribuzione compensi incentivanti al personale

Art. 26 - Norme di rinvio

Art. 27 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.li 52 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), integrandone la specifica normativa e con lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di liquidazione e di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo;

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Art. 3

Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
- 2. La prevalenza viene intesa per una quota di parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
- 3. Nel caso delle variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietari di immobili ovvero titolari, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,

superficie, così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 58 del D.L.vo 446/97, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto di locazione finanziaria.

Art. 5

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 6

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a 10 KW mensili per l'energia elettrica ed a mc. 5 mensili per l'acqua potabile.

Art. 7

Definizione di abitazione principale

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo, salvo prova contraria, ha la sua residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lvo. 504/1992 così come modificato dalla Legge 27/12/2006 n. 296. (7)

2. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari costituenti pertinenze stabilmente e durevolmente destinate al servizio dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e che insistano sul medesimo insediamento della abitazione. (3)

Art. 8

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo.(Art. 36 co. 2 del D.L 223/2006).(7) Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 9 **Definizione di terreno agricolo.**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc., esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli articoli 2082 e 2083 c.c..

Titolo II **Dichiarazioni, denunce e versamenti**

Art. 10 **Dichiarazione e denunce**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti o esclusi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione, sull'apposito modulo messo a disposizione dal comune.

2. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano verificate variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, sull'apposito modulo.

3. I soggetti passivi devono dichiarare al comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, modificazioni di detrazioni e riduzioni per gli immobili siti nel territorio del comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine indicato al comma 1).

4. Le dichiarazioni devono essere presentate al comune e sono ritenute valide anche se inviate a mezzo di raccomandata semplice al Comune, purché contengano tutti i dati, elementi e notizie previste negli appositi modelli.

5. Le dichiarazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari a condizione che siano indicati l'intero valore dell'immobile e le generalità di tutti.

6. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del dlgs.n. 504/92.

7. Nell'attività di liquidazione e accertamento, la comunicazione effettuata dal contribuente a seguito di richiesta di elementi da parte dell'Ufficio Tributi è da ritenere come denuncia ai fini dell'adeguamento della posizione impositiva del soggetto medesimo a condizione che contenga gli elementi identificativi dell'immobile (2).

Art. 11

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta, nei termini previsti dal comma 2) dell'art. 10, del D.L.vo. 504/92 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria - I.C.I. - (Imposta comunale sugli immobili), utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente (2). Il Comune tuttavia può attivare sistemi di riscossione a mezzo del sistema bancario ed altri (pos, lottomatica ecc.) in favore del tesoriere comunale, al fine di semplificarne l'azione di pagamento del tributo da parte dei contribuenti. (4), nonché mediante utilizzo del modello F24 sulla base dell'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. (5)

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

3. **(soppresso)**

4. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 4, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

5. Su specifica richiesta del contribuente in presenza di accertate condizioni economiche di particolare disagio, il Funzionario, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate e comunque entro la prima scadenza dell'anno successivo.

6. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a € 1.032,9 su richiesta del contribuente può essere rateizzato in quattro rate semestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a € **3,00** (7)

9) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (7)

Titolo III

Determinazione della base imponibile e aliquote

Art. 12

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili definiti agli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi **2 e 3** dell'art. 5 del dlgs.n. 504/92 e **successive modificazioni ed integrazioni** (7)
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del dlgs. n. 504/92.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5) dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli che verranno annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale entro il termine di approvazione del bilancio.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di apposita variazione del presente regolamento.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del dlgs. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione al valore della aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo 12.
- 6/bis. Ricorrendo la situazione di cui al precedente comma 6), il proprietario è tenuto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, a presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000, così come pure a comunicarne la fine degli stessi. Rimane comunque l'obbligo di presentazione della denuncia o comunicazione, conformemente alle altre variazioni (2).
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del dlgs n. 504/92.
8. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5 comma 2), del D.L.vo 504/92 (2).

Art. 13 Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il **Consiglio Comunale**, (7) stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. (3) **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.** (7)

Art. 13/bis Immobili non locati (6)

1. L'aliquota del 9 per mille ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 431/98 è applicabile nel caso in cui l'unità immobiliare ad uso abitativo non risulti locata con contratto registrato, né altrimenti occupata, da almeno due anni cioè a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data in cui l'unità immobiliare cessa di essere occupata. (6)

Titolo IV

Detrazioni, riduzioni, agevolazioni, esenzioni e esclusioni.

Art. 14 Detrazioni e riduzioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione annualmente stabilita con la deliberazione di cui al precedente art.13 in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 come modificato dall'art.58 del D.L.vo 15.12.1997 n.446, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota di utilizzo (2).

2. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma 1) del presente articolo si applica altresì:

a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;

b) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c) alle abitazioni dei custodi, come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di procedura civile.

d) alle abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate. (5)

4. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
5. La detrazione non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratto registrato, concesse in uso gratuito o locate ai sensi della Legge 431/98. (6)

Art. 14/bis

Riduzioni d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili (2)

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
 - immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1), lett. c), d) e e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
4. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000.
5. La richiesta della perizia o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque, entro la scadenza della rata di saldo per l'anno impositivo **nel caso che l'inagibilità o l'inabilità si siano verificate negli ultimi 60 giorni dell'anno.** (7) Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.(3)
6. Il proprietario è obbligato a dare comunicazione della fine dei lavori entro 30 giorni dalla stessa, rimanendo subordinato alla presentazione delle denuncia o comunicazione, conformemente alle altre variazioni.

Art. 15

Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. Con la deliberazione che determina le aliquote per l'anno impositivo, l'Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale. (6) La predetta agevolazione viene accordata su presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione ai sensi della legge 445/2000, entro il termine per il versamento del saldo ICI per l'anno di riferimento (2), autocertificazione che si intende tacitamente rinnovata finché sussistono le condizioni (5).

5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l'anno impositivo, l'Amministrazione può riservare la stessa aliquota per le abitazioni principali, a condizione che l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. L'uso gratuito dell'abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell'imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall'ufficio, da presentare entro il termine del versamento del saldo ICI.(5). Tale certificazione vale fino a successiva variazione. (4)

6. Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l'Amministrazione con deliberazione che stabilisce le aliquote per l'anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall'Ufficio, da presentare entro il termine del versamento del saldo ICI (5). Tale certificazione vale fino a successiva variazione. (4)

Art. 16

Esenzioni

1. Usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1), lett. i), del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1) lett. c) del T.U. 917/86, solo se posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 17
Esclusioni

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni incolti o abbandonati o sui quali non si esercita l'attività agricola secondo i criteri di imprenditorialità (art. 2135 del Codice civile).

Titolo V

Controllo e verifica

Art. 18
Controllo e verifica

- 1. Per l'attività di controllo e verifica dell'ICI il Comune provvede ai sensi del co. 161 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 Finanziaria 2007, che modifica l'art. 11 del Decr. Leg.vo 504/92. (7)**
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del Decr. Leg.vo 507/1992.
3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche (4) mediante raccomandata A.R.

Art. 19
Accertamento

- 1) Abrogato (4)
- 2. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 18 il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. (7)**
- 3. Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. (7)**
4. Al contribuente ricorrendone i presupposti, è accordata l'adesione all'accertamento secondo le modalità, tempi e criteri stabiliti dal D. Leg.vo 19/6/1997 n. 218. (4)

Art. 20 Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (7)**
- 2. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1 comma 164 della L. 27/12/2006 n. 296) (7)**
- 3. I rimborsi non saranno effettuati quando l'imposta risulta inferiore ad € 3,00. (7)**

Art. 20/bis Compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune, con specifica istanza, la compensazione della maggiore imposta ICI erroneamente versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi. (7)**
- 2. La richiesta, oltre alle fotocopie allegate dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione e dovrà essere presentata all'ufficio tributi Ici, entro i termini previsti per i rimborsi.**
- 3. Non si intendono valide compensazioni eseguite su iniziativa del contribuente senza la presentazione della dovuta istanza.**

Titolo VI

Norme sanzionatorie

Art. 21 Sanzioni amministrative

- 1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti 471/472/473 del 18/12/1998. (7)**
- 2. Soppresso (7)**

Art. 22 Interessi

- 1. Sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (7)**

2. Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi dell'art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133, sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali..
3. **Gli stessi interessi sono applicati anche ai rimborsi con maturazione dalla data dell'eseguito versamento. (7).**

Art. 23 **Autotutela**

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'imposta o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art.24 **Funzionario Responsabile**

1. Il dirigente o il responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente o del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 25
Attribuzione compensi incentivanti per recupero evasione

1. Al personale addetto all'attività dell'Ufficio Tributi, possono essere attribuiti annualmente, compensi incentivanti delle prestazioni sui recuperi di imposta I.C.I. per evasione ed elusione con i valori, procedimenti, criteri e nella misura che annualmente, verranno individuati.

Art. 26
Rinvio

1. Per quanto non specificamente e espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
- 5.

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione in data 29.12.1998 n. 110 divenuta, esecutiva il 2.4.1999 per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi ed inviato al Ministero delle Finanze.

VARIAZIONI REGOLAMENTARI:

- 1) deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.12.1999 n. 132.
- 2) deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.02.2000 n. 13.
- 3) deliberazione del Consiglio Comunale in data 09.03.2001 n. 24.
- 4) deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.02.2002 n. 26.
- 5) deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.03.2003 n. 32.
- 6) deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.03.2004 n. 22
- 7) deliberazione del Consiglio Comunale in data 14.05.2007 n. 41.